

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Il Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato
per gli affari Ecclesiastici, di grazia e giustizia
è incaricato di presentare al Parlamento il seguente
progetto di legge per l'istituzione di Tribunali
di Commercio in Cagliari ed in Sassari; di
svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione

Articolo unico

Il Governo è autorizzato ad istituire in ciascuna delle
città di Cagliari e di Sassari un Tribunale di
Commercio, osservate le norme stabilite dalla
legge 19. marzo 1858.

Dato in Torino, addì 4. Gennaio 1887.

Vittorio Emanuele

Deputato

Pella di

SESSIONE 1857

N.º 15-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GIOVANOLA, GALVAGNO, GUILLET, CORSI, CAPRIOLO,
MARCO, TOLA

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DEFORESTA)

nella tornata del 9 gennaio 1857.

Istituzione di Tribunali di Commercio in Cagliari ~~e~~ in Sassari,
in Porto Maurizio

Tornata delli 18 febbraio 1857

SIGNORI,

I tribunali di commercio che da molto stanno in esercizio nella Liguria, quelli, da due anni, istituiti nelle città di Torino e di Nizza fecero e fanno sì bella ed utile prova di loro, che volevano ragione ed il pubblico interesse si estendesse simile beneficio anche ad altre città e provincie, dove lo sviluppo e le particolari esigenze del commercio richiedono quella maniera di giudizi in cui suole il commerciante riporre maggiormente la sua fiducia, perciocchè in essi, per l'ordinario, prendonsi a norma il naturale buon senso e la cognizione pratica degli usi commerciali, più che non si attenda all'arida parola della legge ed alle sottilità del diritto.

La vostra Commissione pertanto accoglieva sollecita ed unanime il proposito del Governo di ammettere, senz'altro indugio, anche le provincie di Cagliari e di Sassari a fruire dei singolari vantaggi che senza dubbio derivano dall'istituzione di un tribunale commerciale; e lo accoglieva tanto più di buon grado, che non poteva e non può sconoscere, come, per l'apertavi *succursale della Banca Nazionale*, e più ancora pei distrutti moltiformi ostacoli, anche nella Sardegna prenda ora il commercio assai notevole incremento.

(15-A)

Altronde, poichè in Cagliari e Sassari altre volte, e quando ne era certamente minore il bisogno, siedevano Magistrati speciali per far giudizio delle controversie commerciali, era perciò giusto tanto più e necessario che fossero restituiti adesso, e lo fossero nella migliore forma sancita colla legge del 19 marzo 1855.

E perchè questo si compia certamente e sollecitamente, parve alla Commissione tornasse bene di modificare il proposto articolo di legge, in guisa che, a vece di limitarsi ad *accordare facoltà* al Governo d'instituire quei due tribunali di commercio, *si creassero* addirittura.

Ma, oltrecciò, la Commissione vi propone l'aggiunta di un secondo articolo, per autorizzare il Governo ad instituire tribunali commerciali anche in altre località, appena gliene sia fatta formale richiesta dai rispettivi Consigli della provincia.

Parve alla Commissione fuori d'ogni dubbio che oltre alla Liguria, la Sardegna, Torino e Nizza, abbianvi nello Stato anche altre provincie a cui, sin d'ora od in prossimo avvenire, sia per giovare, e non poco, consimile istituzione; epperchè le parve utile quanto opportuno di provvedere con questa legge, perchè, appena si manifesti, possa essere sempre soddisfatto al bisogno di avere un tribunale commerciale.

Credette poi di affidare il primo giudizio di questo bisogno ai Consigli della provincia, e perchè credette e crede sieno essi in grado, meglio d'ogni altro, di farlo retto e sicuro; e perchè, a seconda della legge 19 marzo 1855, incumbendo alla provincia di sostenere la spesa per il locale da assegnarsi al tribunale di commercio, sta bene quanto è giusto che il nuovo aggravio non colpisca inconsi o riluttanti.

Nè potrà mai temersi danni dalla facoltà accordata alla provincia di chiedere un tribunale commerciale, ove riflettasi che, accondiscendendo alla domanda appena sia riconosciuta accettevole, nel mentre non viensi ad imporre alcuna gravezza all'Erario dello Stato, non fassi che estendere a maggior numero di località un beneficio che, giovando allo sviluppo ed all'alacrità del commercio, torna necessariamente a vantaggio di tutto il paese; e riesce ad un tempo a ridurre considerevolmente l'opera dei tribunali *provinciali*, a cui sarebbe dato per tal modo di poter meglio volgere nel comune interesse la loro solerzia, e tutta la loro attività alla sollecita spedizione delle cause civili e criminali.

Affidata a questi appena accennati motivi, la vostra Commissione vi propone l'adozione del seguente progetto di legge.

CAPRIOLO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Articolo unico.~~

Il Governo è autorizzato ad istituire in ciascuna delle città di Cagliari e di Sassari un Tribunale di Commercio, osservate le norme stabilite dalla legge 19 marzo 1855.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

È istituito in ciascuna delle città di Cagliari e di Sassari un tribunale di commercio, a seconda delle norme sancite colla legge 19 marzo 1855.

Art. 2.

Sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad istituire consimili tribunali in altre città, ove ne facciano domanda, per mezzo dei loro Consigli, le rispettive provincie.

*I. e. di Porto
M. M. M. M. M.*

Approvato nella tornata del 2. Maggio 1857.

Pellati